

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 10.10.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, all'esito di udienza camerale, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Nirta Sebastiano, tesa ad ottenere la dichiarazione di ineseguibilità della misura di prevenzione personale per violazione del principio di specialità dell'extradizione.

Ad avviso del Tribunale non potrebbe invocarsi in tema di misure di prevenzione il principio di specialità della estradizione (previsto all'art. 14 della Convenzione Europea di Extradizione ratificata con legge n.300 del 30.1.1963, richiamato dall'art. 721 cod.proc.pen) per la particolare natura giuridica delle misure in questione (richiamando, nei contenuti, Sez. U n. 10281 del 25.10.2007, rv 238657).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Nirta Sebastiano - a mezzo del difensore - deducendo violazione di legge.

Nel ricorso si contesta la ritenuta inapplicabilità del principio di specialità al settore della prevenzione personale, evidenziando che le limitazioni di libertà sottese all'esecuzione della misura derivano, in una visione costituzionalmente orientata, anch'esse da «fatti» e pertanto occorre verificare se il fatto per cui è stata concessa l'extradizione è il medesimo rispetto a quello valutato in sede di applicazione della misura. Nel caso in esame il fatto sarebbe diverso e pertanto il Nirta non potrebbe subire limitazioni di libertà per tale comportamento, da ritenersi anteriore alla consegna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la qualificazione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. . Ciò perchè la decisione del Tribunale non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione, dovendo trovare applicazione la sequenza prevista dall'art.4 legge n.1423 del '56.

4. Il ricorso va riqualficato in appello, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., per le ragioni che seguono.

La decisione impugnata, in tutta evidenza, non è decisione «applicativa» della misura di prevenzione personale ma può essere equiparata - per analogia di contenuti - ad una decisione afferente l'esecuzione del provvedimento applicativo, il cui regime va ritenuto normativamente regolato dall'art. 7 legge n.1423 del '56 (attuale art. 11 d.lgs. n.159 del 2011).

A ben vedere, con l'istanza proposta il Nirta ha formulato una richiesta di «verifica» della eseguibilità del titolo (rappresentato dal decreto applicativo della misura) e ciò in relazione alla pretesa violazione del generale principio di specialità di cui all'art. 14 Conv. Europea di Estradizione.

La tipologia di istanza non trova un corrispondente modello legale di riferimento nello (scarno) tessuto normativo di cui alla legge 1423 del '56 nè soccorre, sul punto, il cd. nuovo codice antimafia (d.lgs. n.159 del 2011).

In tale nuovo testo normativo vi è infatti un generico riferimento, quanto al procedimento di primo grado, alla applicabilità (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'art. 666 cod.proc.pen. (art. 7 comma 9 d.lgs. 159) , ma in realtà tale norma viene richiamata quale modello di riferimento della fase «cognitiva» del procedimento e non per quanto riguarda la fase esecutiva.

Non può dirsi dunque di per sè richiamata la applicabilità delle norme in tema di esecuzione contenute nel codice di rito penale anche perchè - con argomento decisivo - la fase della esecuzione delle misure di prevenzione personali ha caratteristiche del tutto peculiari, delineate normativamente proprio dall'art. 7 della legge n.1423 del '56 (attuale art. 11 d.lgs. 159).

L'organo dell'esecuzione è infatti rappresentato dal Questore e il giudice - identificato nel Tribunale che ha emanato il provvedimento- interviene su istanza di parte nei casi indicati dal medesimo art. 7 (attuale 11) e 7 *bis* (attuale art. 12) della legge di riferimento. 21

Da ciò deriva che l'unico modello normativo di intervento esecutivo di tipo giurisdizionale - quale indubbiamente è quello oggetto dell'istanza, tesa alla sospensione dell'esecuzione di una misura personale - è rappresentato dal suddetto articolo 7 della legge n.1423 del '56, da ritenersi pertanto applicabile al caso in esame.

Ciò posto, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimità (*ex multis* Sez. VI n. 39763 del 27.9.2012, rv 254001 e Sez. V n. 26996 del 26.5.2009, rv 244484) le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all'art. 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione (lì dove lo sono, per espressa previsione quelle di cui all'art. 7 *bis* in tema di autorizzazione all'allontanamento) ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio delineato dall'art. 4 comma 9 legge 1423 del '56 (attuale art. 10 comma 1) e dunque con ricorso in appello.

La volontà della parte di ottenere - in ogni caso - una rivalutazione del provvedimento può dar luogo, come evidenziato nell'atto di intervento del Procuratore Generale presso questa Corte e ferme restando le precisazioni sin qui operate sulla natura dell'istanza - all'applicazione del principio generale di cui

all'art. 568 comma 5 cod. proc.pen., norma tesa ad realizzare la salvaguardia di tale effetto di rivedibilità.

L'articolo 4 della legge n.1423 del 1956 all'ultimo comma stabilisce infatti che le impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione sono governate dalle norme del codice di rito in tema di impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza.

Da ciò l'applicabilità delle «disposizioni generali sulle impugnazioni» così come previsto dall'art. 680 comma 3 cod. proc. pen., con i soli adattamenti dovuti alla specificità della normativa prevenzionale.

Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare (art. 568 co.4 c.p.p.) trasmissione *ex officio* del ricorso proposto a giudice incompetente (art. 568 co.5) estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 co.3 c.p.p.) modello legale dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 c.p.p.) trasmissione degli atti del procedimento (art. 590 c.p.p.) inammissibilità della impugnazione (art. 591 c.p.p.) e di condanna alle spese (art. 592 c.p.p.).

Va pertanto disposta - previa riqualficazione del ricorso in appello - la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.


P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 4 legge n.1423 del 1956 dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 9 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Maria Cristina Siotto



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

29 GEN. 2014



IL CANCELLIERE
Stefania Esicella

